



# COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

---

## ORGANI POLITICI

---

ORIGINALE

### ORDINANZA N. 52 Del 15/10/2020

OGGETTO :	<b>Accensione straordinaria degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione di calore installati sul territorio comunale.</b>
-----------	--

Vista la Legge 09.01.1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

Visto il D.P.R. 26.8.1993 n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, quarto comma, della L. 9.1.1991, n. 10" ed in particolare l'art. 2 "Individuazione delle zone climatiche e dei gradi giorno", modificato ed integrato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

Visto in particolare, l'art.4, comma 2 del citato D.P.R. 74/2013, il quale specifica che l'esercizio degli impianti termici per i Comuni ricadenti in zona climatica "D", tra i quali è ricompreso il Comune di Gaiole in Chianti, è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto ed alla durata giornaliera di attivazione per 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile successivo, e che al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Ricordato che il citato art. 4 del D.P.R. 74/2013 prevede altresì, al comma 4, che la durata di attivazione degli impianti sia ricompresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;

Atteso che l'art. 5, comma 1 del suddetto D.P.R. 74/2013 dà facoltà ai Sindaci di derogare quanto previsto dall'art. 4, con propria ordinanza, ampliando o riducendo, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilendo riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Preso atto delle straordinarie condizioni climatiche ed in particolare del clima freddo che stanno accompagnando queste giornate del mese di Ottobre;

Dato atto che l'abbassamento delle temperature di questi giorni mette in serie difficoltà le famiglie, specie quelle di cui fanno parte cittadini anziani e comunque quelli con particolari problemi di salute;

Vista l'emergenza sanitaria epidemiologica dovuta a Covid-19 attualmente in corso e ritenuto a tal fine opportuno, di garantire un'adeguata temperatura all'interno degli immobili, al fine di tutelare e preservare la salute dei cittadini, con particolare riguardo ai soggetti deboli;

Verificato che le previsioni meteo rappresentano una situazione simile per i prossimi 15 giorni;

Preso atto delle richieste pervenute a tale riguardo da privati cittadini, nonché dalle insegnanti delle Scuole insistenti sul territorio comunale;

Considerato che il livello delle temperature massime previsto è affine al livello delle temperature per le quali la norma dispone l'ordinaria accensione degli impianti di riscaldamento;

Ritenuto pertanto opportuno disporre un anticipo del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento fino ad un massimo di 6 ore giornaliere fino al 31.10.2020 compreso;

## **ORDINA**

Che sia consentita l'accensione straordinaria degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione di calore installati sul territorio comunale a far luogo dalla data odierna 15.10.2020 e fino al 31.10.2020 per una durata giornaliera non superiore a 6 ore.

## **INVITA**

La cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici, d al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatazza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici, compresa l'ulteriore riduzione delle ore di accensione in caso di eventuale miglioramento delle condizioni climatiche;

## **AVVERTE**

- che gli agenti di polizia urbana sono incaricati di vigilare circa il rispetto della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gaiole in Chianti.

IL SINDACO  
(PESCINI MICHELE)

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*

